


COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 28/11/2011



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.

Il giorno 28.11.2011, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DR.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessore esterno: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

DEL BEN DANIELE

**BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA**

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO
ORENI MONICA
VEDOVATI MAURIZIO
PIAZZONI DANIELE
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO
CAPOTI FRANCESCO
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO**

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Visto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 e precisamente l'art. 18 il quale prevede l'obbligo di istituzione di Consigli Tributarî, già previsti dall'art. 44 D.P.R. n. 600/1973;

Dato atto che il suddetto articolo 18 modifica, con l'obiettivo di rafforzarla, la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento prevedendo un interscambio di dati e comunicazioni tra Comuni ed Agenzia delle Entrate in occasione dell'emissione di avvisi di accertamento, finalizzati ad acquisire maggiori dati per l'accertamento del reddito complessivo;

Visto l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha previsto l'elevazione al 50% della quota spettante agli enti locali che contribuiscono all'attività di accertamento;

Visto il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 ed in particolare l'art. 1, comma 12 bis ai sensi del quale è previsto l'aumento dal 50% al 100% per gli anni 2012, 2013 e 2014, della quota spettante agli enti locali che contribuiscono all'attività di accertamento;

Considerato che a norma dell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come modificato dall'art. 30, comma 3, della legge 12.11.2011 n. 183, l'effettiva partecipazione del Comune all'azione di contrasto all'evasione fiscale, costituisce a decorrere dall'anno 2013 parametro di virtuosità ai fini del riparto dell'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 12 quater del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c) della legge 12.11.2011 n. 183, l'incremento della quota riconosciuta ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario non trova applicazione in caso di mancata istituzione dei consigli tributarî entro il 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per le modifiche apportate dalla normativa, di provvedere alla istituzione del Consiglio Tributario mediante approvazione di un regolamento composto di n. 10 articoli, come da allegato A) che costituisce parte integrante della presente proposta;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine alla competenza del Consiglio all'approvazione del presente atto;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del competente Responsabile di Settore;

Visti i seguenti interventi dei consiglieri comunali:

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento e la proposta di regolamento.

Il consigliere sig. Umberto Radici chiede perché non si nominano i supplenti.

Rispondono il Segretario ed il Sindaco.

Il consigliere sig. Marco Morelli chiede cosa si farà se ci sono candidature tra loro incompatibili e se le segnalazioni sono fatte dall'Agenzia e non dal Consiglio Tributario.

Il Sindaco Presidente risponde precisando che si tratta di un organo tecnico, confermando che le segnalazioni sono fatte dall'Agenzia al Comune.

Essendo presenti e votanti n. 11 consiglieri comunali
Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, composto di n. 10 articoli ed allegato sub "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Quindi, ritenuta l'urgenza al fine di provvedere alla nomina del Consiglio Tributario entro il termine previsto dal sopra citato art. 1, comma 12 quater del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c) della legge 12.11.2011 n. 183,

con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° _____ DEL 28 NOVEMBRE 2011

(Art. 18, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ed art.1, Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito nella legge 14 settembre 2011)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario (art. 18, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

SOMMARIO

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento
Art. 2 -	Funzioni del Consiglio tributario
Art. 3 -	Composizione del Consiglio tributario
Art. 4 -	Requisiti e incompatibilità
Art. 5 -	Durata e decadenza
Art. 6 -	Attività e funzionamento del Consiglio tributario
Art. 7 -	Obblighi dei consiglieri
Art. 8 -	Rapporti con l'amministrazione comunale
Art. 9 -	Trattamento economico dei componenti
Art. 10 -	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento concerne l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m..

Art. 2

Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive e propositive in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva secondo quanto previsto dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Il Consiglio Tributario ha lo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra i membri appartenenti a diversi ambiti per la congiunta disamina di problematiche inerenti l'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.

3. Il Consiglio Tributario effettua le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS di elementi utili alla determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

4. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

5. Il Consiglio Tributario esamina le dichiarazioni, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime indicando fatti ed elementi rilevanti.

6. In occasione della sua prima seduta il Consiglio Tributario delibererà in ordine alle forme di collaborazione del Comune con l'Agenzia del Territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19,

comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

7. Annualmente, entro il mese marzo, il Consiglio Tributario trasmette al Consiglio Comunale, una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, in merito alla compartecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

Art. 3

Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario del Comune di Rosate si compone di n. 5 membri, per l'adempimento delle proprie funzioni.

2. **I componenti del Consiglio Tributario vengono nominati con decreto, dal Sindaco, tra i nominativi segnalati dai Consiglieri capigruppo, scelti secondo criteri che contemperino l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare.**

Nel caso di mancanza di designazione, provvisoriamente potranno essere nominati dipendenti comunali responsabili di area o di servizio, le cui competenze risultino pertinenti con le funzioni svolte dal Consiglio Tributario.

3. I criteri per la nomina dei componenti il Consiglio Tributario devono soddisfare l'esigenza di un'adeguata rappresentatività della realtà del territorio comunale, volta alla nomina di cittadini in grado di affrontare con rigore le funzioni a loro assegnate.

4. Il capogruppo di maggioranza designa non meno di tre candidati; i capigruppo di minoranza designano congiuntamente non meno di due candidati. Non sono previste nomine di Supplenti.

5. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Tributario, senza diritto di voto, un funzionario del Comune, con compiti di istruttoria e consulenza giuridico-amministrativa. Dei compiti di segreteria e verbalizzazione delle sedute viene incaricato di volta in volta un membro del Consiglio Tributario stesso.

6. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

Articolo 4

Requisiti ed incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario devono possedere i seguenti requisiti:

- a). godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale
- b). risiedere nel territorio del Comune di Rosate ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
- c) **competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica, attestata da curriculum formativo e professionale.**

2. Non possono essere eletti come membri del Consiglio Tributario i seguenti soggetti:

- coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali,
- i magistrati in attività di servizio,
- i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di ogni grado,
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria,
- le persone condannate o sottoposte a provvedimenti cautelari per reati fiscali o comunque in stato di morosità o irregolarità fiscale,
- persone con rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado.

Art.5

Durata e decadenza

1. Il Consiglio Tributario resta in carica per la durata del mandato del Sindaco; tuttavia il Consiglio Tributario decade quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento e in ogni caso qualora l'organo sia per qualunque causa ridotto a meno di tre componenti.

2. La decadenza dei singoli componenti il Consiglio Tributario si verifica in caso di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione del segreto d'ufficio: in tali casi, salvo quanto previsto al comma 1, si procederà a dichiarazione di decadenza ed a surroga con il procedimento di cui all'articolo 3.4.

Art. 6

Attività e funzionamento del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri. Di norma il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e di ogni seduta è redatto un verbale.

4. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ove invitati dal Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, possono assistere alle sedute altri soggetti appartenenti ad enti o ad associazioni di categoria ed esperti esterni, ma senza diritto di voto.

Art. 7

Obblighi del consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in merito alla conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2° grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art. 8

Rapporti con l'amministrazione comunale

1. Le sedute del Consiglio Tributario si tengono, di regola, in un'apposita sala della sede comunale.

2. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale, senza aggravio di spese, del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, previa specifica deliberazione del Consiglio Tributario, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Art.9


Trattamento economico dei componenti

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2010, i membri del Consiglio Tributario non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

09 X1 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2011 DELIBERA NR. ART. 50
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 28.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dr.ssa Annachiara Affaitati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa A. Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 1.12.2011 al 16.12.2011

Rosate, 1.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 12.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 1.12.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr.ssa Annalisa Fiori

